

trasformazioni eterogenee di società & in società

art. 2500 septies – 2500 novies c.c.

*Corso di alta formazione in diritto societario – 3ª edizione
a cura del Consiglio Notarile di Bolzano
Raiffeisenpavillon, Bolzano*

relatore

prof. Paolo Menti © 23-24 ottobre 2015

© Paolo Menti 2015

nota bene

l'acronimo «NV» (cioè «Notai Veneti») rimanda agli "**Orientamenti del comitato triveneto dei notai in materia di atti societari**", ed. settembre 2015 (<http://www.notaitriveneto.it/massime-triveneto.php#inizio>); la sequenza di lettere e numero dopo l'acronimo rinvia alla massima così contrassegnata negli "**Orientamenti**"

© Paolo Menti 2015

indice

- dal codice civile del 1942 alla riforma del 2003
- la odierna nozione legale di trasformazione
- le regole generali della trasformazione
- trasformazione eterogenea: il quadro generale
- trasformazione eterogenea: regole principali
- trasformazione eterogenea: problemi
- trasformazione delle cooperative
- trasformazioni atipiche

© Paolo Menti 2015

dal codice civile del 1942 alla riforma del 2003

nel codice civile del 1942 la trasformazione era il "*cambiamento del tipo sociale*"

cfr. l'abr. art. 2437 c.c. ("*Diritto di recesso. – I soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento[...] del tipo della società ecc.*") mentre l'attuale parla di "trasformazione" (co. 1°, lett. b)
→ ma per un curioso recupero del vecchio linguaggio v. oggi l'art. 2473 (recesso da s.r.l.)

fino dagli anni '80 la giurisprudenza aveva tuttavia applicato l'istituto oltre l'ambito societario ammettendo ad es. la trasformazione di consorzio in società consortile e viceversa oppure di associazione non riconosciuta in cooperativa e viceversa

con la riforma la trasformazione travalica definitivamente il confine societario e diventa istituto trasversale sicché ora non è improprio parlare di "trasformazioni" ovvero di:

- tr. omogenea ovvero tra società lucrative (art. 2498-2500 *sexies*)
- tr. eterogenea, in o da società lucrative (di capitali), da o in società causalmente diverse o altri enti o comunione d'azienda (art. 2500 *septies*-2500 *novies*)
- tr. delle società cooperative (art. 2545 *decies* c.c.)

© Paolo Menti 2015

la nozione legale odierna

la **TRASFORMAZIONE** è il procedimento col quale:

- 1 una organizzazione (*società* oppure *associazione* o *fondazione* o *consorzio* o *comunione di azienda*) adotta la struttura e le regole di un (altro) tipo sociale, per legge capitalistico quando si trasformi una organizzazione non societaria ☆ ,

o v v e r o

- 2 una società lucrativa di capitali ☆ assume la struttura e le regole di una organizzazione mutualistica o non societaria



☆ salvo quanto si dirà *infra* a proposito della trasformazione eterogenea atipica

© Paolo Menti 2015

le regole generali della trasformazione

1. principale regola di tutte le trasformazioni è la continuità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali (art. 2498) ossia la continuità del patrimonio investito dalla tr., a prescindere dalla sorte – e dunque dalla “continuità” – del titolare
così il legislatore ha non solo sancito l'abbandono della obsoleta concezione estintivo-costitutiva, sostenuta fino agli anni '60 dal Fisco per ragioni di gettito, ma anche ha spostato l'accento dal profilo soggettivo (l'ente) all'oggettivo (il patrimonio)
2. la tr. ha effetto una volta compiuti gli adempimenti pubblicitari richiesti sia per l'ente originario sia per il risultante (art. 2500, co. 2° e 3°) ⇒ anche ammessa la tr. *tacita* (ad es. fra società personali: 2323²), essa non è efficace fino alla iscrizione
3. l'avvenuta pubblicità della tr. impedisce che ne sia pronunciata la invalidità, salvo il risarcimento del danno (art. 2500 *bis*)
4. la tr. può essere decisa in qualsiasi stato dell'ente, anche in procedura concorsuale (e in liquidazione in genere) se compatibile (art. 2499) e purché siano salve eventuali regole sulla devoluzione obbligata del patrimonio (NV K.A.31)
5. sono fermi i limiti di legge (divieto di tr. della SICAV: 49 TUF, della coop. con mutualità prevalente in soc. lucrativa: l. 127/'71, 17, della associazione riconosciuta se comporta distrazione delle provvidenze pubbliche: 2500 *octies*, 223 *octies* disp. att.)

© Paolo Menti 2015



trasformazione eterogenea: problemi

la maggioranza per teste (2/3) richiesta per la tr. eterogenea di soc. di capitali si presta a eludere le norme sul voto per quote nella tr. omogenea (es. soc. cap. → consorzio → soc. cap.); si propone perciò di intendere l'art. 2500 *septies* come integrativo e non sostitutivo delle regole plutocratiche (dunque doppio quorum: 2/3 dei soci che rappresentino la maggioranza del *capitale* di volta in volta prescritta)

▪ questa soluzione permetterebbe di risolvere il problema di individuazione degli "aventi diritto"

il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata riguarda chi va a ricoprire un ruolo tipicamente gravato da tale responsabilità. (es. accomandatario di s.a.s. consortile, rappresentante della associazione n.r.) non un ruolo eventualmente esposto alla stessa: così non serve il consenso unanime nella tr. in consorzio nonostante il 2° co. dell'art. 2615 (NV K.A.12)

è richiesta la stima del patrimonio (analogia 2500 *ter*) quando dalla tr. di una società (anche consortile) non di capitali o di altro ente risulti una società di capitali (NV K.A.24-25) o una cooperativa (NV K.A.8) → cons. NV H.A.15 circa modifiche dell'art. 2500 *ter*

nella tr. in soc. di capitali le azioni o quote vanno attribuite in proporzione alla partecipazione al fondo consortile o alla comunione o se no paritariamente; per la soc. consortile personale si applica l'art. 2500 *quater*

si è dubitato se i creditori – che hanno diritto di opporsi entro 60 gg. dalla iscrizione – abbiano anche il distinto diritto di opporsi (soltanto) alla liberazione dei soggetti già con responsabilità illimitata (es. s.n.c. consortile, comunione di azienda) ex art. 2500 *quinqües*: ma la norma è sicuramente applicabile perché non si riferisce a una specie determinata di tr. (se no, opererebbe comunque l'analogia o la interpretazione costituzionalmente adeguatrice)

© Paolo Menti 2015

trasformazione delle cooperative

non è stata abrogata la norma che vietava la tr. di cooperativa in società lucrativa



I. 17-2-1971, n. 127, art. 14: "Le società cooperative non possono essere trasformate in società ordinarie, anche se tale trasformazione sia deliberata all'unanimità"

è però diventata senza rilievo la ragione che si dava del divieto ossia che dipendeva dalla diversità causale della coop. in quanto società mutualistica, sicché se ne derivava il divieto reciproco benché non espresso dalla legge; vero o no che fosse (altri pensava che la *ratio* stesse nell'impedire che i benefici della cooperazione fossero stornati a favore dell'impresa non mutualistica) oggi la diversità causale non è di ostacolo alla tr. e anzi è assunta a base della tr. eterogenea; quanto ai benefici della cooperazione, sono previste opportune cautele

a norma degli art. 2545 *decies* e *undecies* le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente possono deliberare la trasformazione in qualsiasi altro tipo sociale lucrativo e anche in consorzio, previa devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione → cons. NV K.A.35 sulle riserve divisibili

se ne ricava che il divieto della legge 127/71 persiste per le coop. a mutualità prevalente; si tratta però di sopravvivenza formale, non sostanziale, perché in qualsiasi tempo la coop. a mutualità prevalente può *ridursi* a coop. a mutualità non prevalente mediante modificazione dell'atto costitutivo ossia sopprimendo in tutto o in parte i requisiti di cui all'art. 2514; in questo modo, previa iscrizione della modificazione (perché altrimenti la tr. non è efficace e la coop. rimarrebbe a mutualità prevalente: NV K.A.23), la coop. può deliberare la tr. a norma dell'art. 2545 *decies* (e *undecies*) in società lucrativa o in consorzio

si applicano gli artt. 2500 *novies* e 2500 *sexies* (NV K.A.33-34)

© Paolo Menti 2015

trasformazioni atipiche

prevale l'opinione che ammette la tr. anche :

- (A) da e in società di persone e
- (B) fra gli enti del catalogo legale senza passare attraverso la società (es. associazione o consorzio in coop.: cons. NV K.A.8)

il silenzio della legge si spiega con il rispetto della delega, limitata alla riforma delle soc. di capitali (e della tr. progressiva delle soc. di persone), e comunque va considerato il diritto vivente il quale già ammetteva casi della tr. *sub B*

inoltre la legge non detta una disciplina esauriente delle tr. ammissibili (non sono ad es. regolate, benché non immuni da problemi, le tr. omogenee orizzontali della cui legittimità mai si è dubitato)

a queste operazioni, non essendo tr. omogenee, vanno applicate le regole fondamentali delle tr. tanto omogenea quanto eterogenea ossia la continuità dei rapporti e il diritto di opposizione dei creditori

l'unico impedimento a una eventuale tr. atipica consiste nella mancanza di qualsiasi pubblicità, sia per la situazione *a qua* sia per la situazione *ad quam* posto che il potere di opposizione dei creditori è configurato come connaturale all'operazione

se il soggetto "di partenza" NON è iscritto nel R.I. la CCIAA chiede comunque un certificato di non opposizione dei creditori ovvero una autocertificazione ex articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000

© Paolo Menti 2015

TRASFORMAZIONI ETEROGENEE «ATIPICHE»

nella giurisprudenza anteriore

1. da associazione non riconosciuta a s.p.a., con uguaglianza di scopo od oggetto (Cass. 7-3-1977, n. 925)
2. da s.p.a. a associazione n.r., in via di mera ricognizione dell'ente associativo (App. Napoli, 11-2-1998)
3. da associazione in cooperativa (App. Venezia, 24-5-1999)
4. da cooperativa in associazione (App. Torino, 25-3-1997)
5. da cooperativa in società lucrativa (Cass., 12-4-2005, n. 7536)
6. da società consortile lucrativa a s.c. cooperativa (Trib. Trieste, 11-2-1980)
da società consortile a non consortile di identico tipo (App. Torino, 11-10-1996)
da consorzio a società consortile lucrativa (App. Venezia, 12-11-1998)
da consorzio a società consortile cooperativa (Trib. Napoli, 30 marzo 1990)
da consorzio (di cooperative) a cooperativa (Trib. Roma, 11-5-1979)
da società lucrativa a società consortile (Trib. Pistoia, 20 aprile 2000)
da cooperativa a società consortile (Trib. Milano 3-7-1989)

© Paolo Menti 2015

TRASFORMAZIONI ETEROGENEE «ATIPICHE»

casi di specie

1. DA ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA A SOCIETÀ DI CAPITALI O DI PERSONE (ANCHE CONSORTILE)
2. DA SOCIETÀ DI CAPITALI O DI PERSONE (ANCHE CONSORTILE) A ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA
3. DA ASSOCIAZIONE O DA FONDAZIONE IN COOPERATIVA
4. DA COOPERATIVA IN ASSOCIAZIONE O IN FONDAZIONE
5. DA IMPRESA INDIVIDUALE IN SOCIETÀ DI CAPITALI O DI PERSONE O COOPERATIVA
6. DA SOCIETÀ DI CAPITALI O DI PERSONE O COOPERATIVA IN IMPRESA INDIVIDUALE
7. DA CONSORZIO A COOPERATIVA E VICEVERSA

© Paolo Menti 2015

TRASFORMAZIONI ETEROGENEE «ATIPICHE»

condizioni d'uso in generale

1. CONTINUITÀ DEI RAPPORTI GIURIDICI
 - è richiesto un insieme di rapporti già sottoposto a unitario modello organizzativo
 - non è richiesta la continuità strutturale del sostrato (ente o non ente)
2. TUTELA DEI TERZI CREDITORI
 - opposizione ex art. 2500 *novies* ...
 - > è praticabile solo se esiste pubblicità legale in partenza o in arrivo
 - ... se no ...
 - ... consenso o integrale soddisfacimento
 - > da comunione di azienda in società di capitali
 - > da consorzio con attività interna in società
 - > da impresa individuale (?) in società

© Paolo Menti 2015

TRASFORMAZIONI ETEROGENEE «ATIPICHE»

condizioni d'uso di specie

SE È COINVOLTA UNA ASSOCIAZIONE

- se la associazione è ente a quo, la trasformazione è vietata se la associazione è costituita dopo il 1-1-2004 e ha ricevuto contributi pubblici o liberalità e oblazioni del pubblico; la trasformazione è consentita alle associazioni anteriori purché non vi sia distrazione dei fondi e previo l'eventuale versamento delle imposte (art. 223 octies disp. att. trans.)
- se la trasformazione della associazione è vietata dallo statuto, bisogna rimuovere il divieto: con la maggioranza apposita (art. 21, co. 2 c.c.) o col consenso unanime?
- occorre in ogni caso – anche se la associazione è riconosciuta – la relazione di stima del patrimonio *ex art. 2500 ter c.c.* se l'ente *ad quem* è una società per la quale la legge richiede una capitale minimo
- se l'associazione è ente ad quem, si può deliberare la trasformazione anche in riconosciuta apponendo alla delibera la condizione sospensiva dell'avvenuto riconoscimento (arg. dalla trasformabilità in fondazione)
- associazione di professionisti e s.t.p. → NV K.A.39

© Paolo Menti 2015

TRASFORMAZIONI ETEROGENEE «ATIPICHE»

condizioni d'uso di specie

SE È COINVOLTA UNA SOCIETÀ COOPERATIVA

- se la cooperativa è ente a quo, deve trattarsi di cooperativa a mutualità **NON** prevalente (art. 2545 *decies*)
- nel caso di cui sopra, il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti esistenti alla data di trasformazione, va comunque devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (art. 2545 *undecies*)
- «l'assemblea non può procedere alla deliberazione (...) qualora la cooperativa non sia stata sottoposta a revisione da parte dell'autorità di vigilanza nell'anno precedente o, comunque, gli amministratori non ne abbiano fatto richiesta da almeno novanta giorni» (art. 2545 *decies*, 3° co.)
- «quando i soci sono meno di cinquanta, la deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole dei due terzi di essi. Quando i soci sono più di diecimila, l'atto costitutivo può prevedere che la trasformazione sia deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei votanti se all'assemblea sono presenti, personalmente o per delega, almeno il venti per cento dei soci» (art. 2545 *decies*, 2° co.)
- se la cooperativa è ente ad quem, va rispettato il numero minimo dei soci
- nel caso di cui sopra la cooperativa può anche essere a mutualità prevalente

© Paolo Menti 2015

TRASFORMAZIONI ETEROGENEE «ATIPICHE»

il caso della azienda individuale

OBIEZIONI ALLA TRASFORMABILITÀ «DA» E «IN»

- mancanza di soggettività giuridica
 - > non lo è neppure la comunione di impresa
- mancanza di base contrattuale o struttura organizzativa
 - > la comunione d'impresa incidentale non ha né l'una né l'altra
- mancanza di un patrimonio separato per la destinazione all'impresa
 - > la comunione di azienda non è patrimonio separato
 - > l'art. 2217 impone di tenere distinto l'inventario dell'azienda dal patrimonio personale

© Paolo Menti 2015

TRASFORMAZIONI ETEROGENEE «ATIPICHE»

il caso della azienda individuale

SE LA AZIENDA EVOLVE IN SOCIETÀ

- occorre la relazione di stima del patrimonio ex art. 2500 *ter c.c.*
- la società *ad quam* può essere anche una società di capitali pluripersonale (arg. ex art. 2500 *octies*, ult. co.: assegnazioni delle azioni o quote in caso di trasformazione della fondazione)
 - > i nuovi soci riceveranno azioni o quote in applicazione della regola sulla attribuzione non proporzionale (a meno che non si ritenga ostativa la mancanza di qualsiasi apporto)

SE LA SOCIETÀ REGREDISCE AD AZIENDA INDIVIDUALE

- la società è unipersonale oppure la delibera è condizionata al recesso di tutti i soci meno uno → cons. NV K.A.37
 - **ancora contraria la S.C.:** da ultimo Cass., 14 gennaio 2015, n. 496
 - la tr. deroga all'art. 2280, dunque è eccezionale
 - è sempre richiesta la plurisoggettività oppure la separazione patrimoniale
 - tutela dei creditori

© Paolo Menti 2015

orientamenti notarili
richiamati

© Paolo Menti 2015

H.A.15 - (L'AMPLIAMENTO DELL'AMBITO APPLICATIVO DELL'ART. 2343
TER C.C. DISPOSTO DAL D.L. N. 91/2014 – 1° pubbl. 9/15 – motivato 9/15)

L'art. 20, commi 4 e 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 91 ha ampliato l'ambito di applicazione del procedimento di valutazione fondato sulla documentazione di cui all'art. 2343 *ter* c.c., previsto per i conferimenti in natura nelle S.P.A. e nelle S.A.P.A., in alternativa al procedimento ordinario fondato sulla relazione giurata di stima asseverata da esperto nominato dal Tribunale, estendendolo anche:

- al caso dell'acquisto da parte della società per corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale dei beni e dei crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci, degli amministratori, nei 2 anni dall'iscrizione al Registro Imprese (art. 2343 *bis* c.c.)
- al caso della trasformazione progressiva in S.P.A. o in S.A.P.A. ex art. 2500 *ter* c.c. e di trasformazione eterogenea in S.P.A. o in S.A.P.A. ex art. 2500 *octies* c.c.

I nuovi testi artt. degli art. 2343 *bis* e 2500 *ter* c.c., se da un lato richiamano espressamente la disposizione dell'art. 2343 *ter* c.c., dall'altro non richiamano anche la disposizione dell'art. 2343 *quater* c.c., che disciplina la fase di verifica ad opera degli amministratori. Si ritiene, peraltro, tale verifica applicabile anche alle nuove fattispecie in quanto strettamente connessa alle specifiche modalità di determinazione dei valori previste dall'art. 2343 *ter*.

© Paolo Menti 2015

K.A.8 - (TRASFORMAZIONE DI ENTE DIVERSO DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN COOPERATIVA E PERIZIA DI STIMA – 1^a pubbl. 9/05)

Ancorché il capitale, nelle società cooperative, svolga un ruolo diverso da quello svolto nelle società lucrative, anche nel caso di trasformazione di consorzio (o altro ente diverso dalla società di capitali) in società cooperativa troverà applicazione la disciplina relativa alla formazione e valutazione del patrimonio che si applica nelle società lucrative. Quindi, secondo i casi, dovrà procedersi alla stima del patrimonio secondo le regole di cui all'art. 2464 e segg. c.c., se la cooperativa assumerà la disciplina della società a responsabilità limitata, ovvero di cui all'art. 2342 e segg. c.c. se adotterà, invece, la disciplina della società per azioni. Ciò trova fondamento e conferma, tra l'altro, nella previsione di cui all'art. 13 della II Direttiva comunitaria in materia societaria.

© Paolo Menti 2015

K.A.12 - (TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA IN CONSORZIO E CONSENSO DEI SOCI EX ART. 2500 SEXIES, COMMA 1, C.C. - 1^a pubbl. 9/06)

La trasformazione di una società consortile a responsabilità limitata in consorzio può essere adottata senza il consenso di tutti i soci di cui all'art. 2500 *sexies*, comma 1, c.c.

La responsabilità che i soci assumeranno in seguito alla trasformazione per le eventuali obbligazioni che il consorzio contrarrà per loro conto ai sensi dell'art. 2615, comma 2, c.c., non è infatti la responsabilità illimitata generica rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 2500 *sexies*, comma 1, c.c., bensì è la responsabilità propria e fisiologica del mandato senza rappresentanza, limitata a quanto richiesto dal consorziato al consorzio.

© Paolo Menti 2015

K.A.23 - (AMMISSIBILITÀ DELLA TRASFORMAZIONE DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALI UNIPERSONALE IN UNA SOCIETÀ DI PERSONE CON UNICO SOCIO - 1ª pubbl. 9/06 – motivato 9/11)

Si ritiene ammissibile la trasformazione di una società di capitali unipersonale in una società di persone con un unico socio in quanto l'atto di trasformazione non comporta l'estinzione della società preesistente e la nascita di una nuova società, ma la continuazione della stessa società in una nuova veste giuridica, alla stregua di una mera modificazione dell'atto costitutivo.

In tal caso la società trasformata sarà posta in liquidazione solo qualora, nel termine di sei mesi, non si costituisca la pluralità dei soci.

© Paolo Menti 2015

K.A.24 – (TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ CONSORTILE AVENTE FORMA DI SOCIETÀ DI PERSONE IN SOCIETÀ DI CAPITALI – RELAZIONE DI STIMA EX ART. 2500 TER C.C. – NECESSITÀ – 1ª pubbl. 9/07)

In ogni caso di trasformazione di società consortile avente forma di società di persone in società di capitali (avente o meno oggetto consortile), deve ritenersi necessaria la preventiva acquisizione della relazione di stima redatta ai sensi dell'art. 2343 ovvero dell'art. 2465 c.c., in forza dell'art. 2500 ter, comma 2, c.c.

K.A.25 – (TRASFORMAZIONE ETEROGENEA DI SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA IN SOCIETÀ DI CAPITALI AVENTE SCOPO LUCRATIVO – RELAZIONE DI STIMA – ESCLUSIONE – 1ª pubbl. 9/07)

Nel caso di trasformazione eterogenea di società consortile a responsabilità limitata in società di capitali avente scopo lucrativo non è necessaria la relazione di stima redatta a norma dell'art. 2343 ovvero dell'art. 2465 c.c., non trovando applicazione la previsione dell'art. 2500 ter, comma 2, c.c.

© Paolo Menti 2015

K.A.28 - (TRASFORMAZIONE DI ASSOCIAZIONI – 1^a pubbl. 9/08)

L'art. 2500 *octies* c.c. contempla espressamente la sola trasformazione di associazioni riconosciute in società di capitali.

Si deve tuttavia ritenere legittima - ai sensi dell'art. 1322 c.c. - ogni ulteriore trasformazione di associazioni riconosciute in enti diversi dalle società di capitali, i quali ultimi possano comunque derivare dalla trasformazione di una società di capitali.

È infatti conforme ai principi dell'ordinamento porre in essere un singolo negozio che raggiunga direttamente il medesimo effetto giuridico che è possibile ottenere con una serie di negozi tipici.

Così se una associazione riconosciuta può legittimamente trasformarsi in una società di capitali e questa a sua volta può legittimamente trasformarsi in una società di persone, sarà altresì legittimo che una associazione riconosciuta si trasformi direttamente in una società di persone.

Le facoltà di trasformazione espressamente concesse ad una associazione riconosciuta devono ritenersi attribuite anche ad una associazione non riconosciuta, sempre ai sensi dell'art. 1322 c.c.

L'ordinamento ha infatti già valutato positivamente, all'art. 2500 *octies* c.c., la possibilità di trasformare enti privi di personalità giuridica, ovvero non soggetti ad alcuna forma di pubblicità (ad es. le comunioni di azienda e i consorzi con attività interna).

© Paolo Menti 2015

K.A.31 – (TRASFORMAZIONE ETEROGENEA DI SOCIETÀ OD ALTRI ENTI IN LIQUIDAZIONE – 1^a pubbl. 9/09)

Si ritiene sempre legittimo, nei limiti del procedimento legale e salvi i divieti espressi, che una qualsiasi società od altro ente in liquidazione si trasformi in altra società od ente (trasformazione eterogenea).

La società o l'ente derivante dalla trasformazione potrà a sua volta essere in liquidazione o meno, poiché detta operazione può avere sia un fine liquidatorio sia un fine di rimozione della causa di scioglimento e di rilancio di una nuova attività.

La società o l'ente derivante dalla trasformazione potrà a sua volta essere in liquidazione o meno, poiché detta operazione può avere sia un fine liquidatorio sia un fine di rimozione della causa di scioglimento e di rilancio dell'attività.

In ogni caso non sussiste alcun obbligo di motivare la decisione di trasformazione, essendo la valutazione sull'opportunità di tale operazione rimessa all'insindacabile giudizio dei soci o degli eventuali altri organi specificatamente competenti.

I terzi creditori sono comunque tutelati con il diritto di opposizione previsto dall'art. 2500 *novies* c.c.

Costituisce eccezione al principio enunciato, e si ritengono dunque non consentite, le trasformazioni eterogenee di enti in liquidazione che comportino la disapplicazione delle eventuali norme proprie del tipo di partenza relative alla devoluzione del patrimonio (ciò per applicazione diretta ed analogica di quanto disposto dagli artt. 2499 e 28, comma 2, c.c.).

© Paolo Menti 2015

K.A.33 – (EFFICACIA DELLA TRASFORMAZIONE DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE – 1ª pubbl. 9/11 – motivato 9/11)

Si ritiene che la normativa sull'opposizione dei creditori dettata dall'art. 2500 *novies* c.c. per le trasformazioni eterogenee sia estensibile anche alla trasformazione di cooperativa in società lucrativa o in consorzio, la quale, pertanto, avrà effetto solo dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento di quelli tra loro che non hanno dato il consenso.

K.A.34 – (APPLICABILITÀ DELL'ART. 2500 SEXIES C.C. ALLA TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ COOPERATIVA – 1ª pubbl. 9/11 – motivato 9/11)

Si ritiene che la disciplina dettata dall'art. 2500 *sexies* c.c. sia applicabile, nei limiti della sua compatibilità, anche alle ipotesi di trasformazione di cooperative in società lucrative o in consorzi.

© Paolo Menti 2015

K.A.35 – (CONTENUTO DELLA RELAZIONE DI STIMA EX ART. 2545 UNDECIES C.C. E OBBLIGO DI DEVOLUZIONE AI FONDI MUTUALISTICI 1° pubbl. 9/11 – motivat 9/11)

La relazione giurata di stima del valore effettivo del patrimonio della cooperativa, redatta ai sensi dell'art. 2545 *undecies* c.c., deve contenere, anche implicitamente, la suddivisione tra la parte del patrimonio sociale che dev'essere devoluta ai fondi mutualistici e la restante parte del patrimonio che non sarà oggetto di devoluzione.

Nonostante il tenore letterale della norma si può ritenere che nell'espressione "dividendi non ancora distribuiti", contenuta nell'art. 2545 *undecies*, comma 1, c.c., debbano essere compresi anche tutti gli utili accantonati e non distribuiti e che l'obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici debba intendersi limitato alle riserve indivisibili come determinate dall'art. 2545 *ter* c.c., conservando alla società trasformata l'intero valore del netto residuo.

© Paolo Menti 2015

K.A.37 (TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ CON UNICO SOCIO IN TITOLARITÀ INDIVIDUALE D'AZIENDA DA PARTE DI PERSONA FISICA E VICEVERSA – 1° pubbl. 9/14 – motivato 9/15)

In mancanza di considerazioni oggettive (afferenti alla struttura e/o allo scopo perseguito) che giustificano ragionevolmente, ai sensi dell'art. 3 Cost., una limitazione dell'autonomia dell'impresa in relazione ad uno strumento organizzativo generalmente - e non eccezionalmente - ammesso, quale la trasformazione, appare legittima la trasformazione da società con unico socio in titolarità individuale d'azienda da parte di una persona fisica e viceversa.

Tale fattispecie, infatti, è analoga alla trasformazione da o in comunione d'azienda prevista dagli artt. 2500-*septies* e 2500-*octies* c.c., salvo che per il numero delle persone fisiche coinvolte, producendo tra le parti e nei confronti dei terzi gli stessi effetti di:

- scioglimento senza liquidazione e confusione di patrimoni, nell'ipotesi di trasformazione da società;
- separazione di patrimoni, nell'ipotesi di trasformazione in società.

Perché si verifichi tale fattispecie è necessario che la trasformazione non faccia venir meno l'azienda, intesa come l'insieme dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività d'impresa, risultando, di contro, indifferente che la persona fisica da o in cui viene trasformata la società eserciti personalmente l'azienda oggetto di trasformazione.

Si ritiene infine che a detta fattispecie si applichi l'art. 2500-*novies* c.c..

Nella trasformazione da o in titolarità individuale d'azienda da parte di una persona fisica, come in quella da o in comunione d'azienda, si verifica la continuazione dei rapporti giuridici prevista dall'art. 2498 c.c. Tuttavia, tenuto conto dello stato attuale della giurisprudenza di merito, appare prudente, per fini tuzioristici, rispettare in detti atti le disposizioni di forma sui trasferimenti (ad esempio: normativa urbanistica, certificazione energetica, conformità catastale, ecc.).

© Paolo Menti 2015

K.A.39 – (TRASFORMAZIONE ETEROGENEA ATIPICA DI ASSOCIAZIONI TRA PROFESSIONISTI IN S.T.P. – 1ª pubbl. 9/14 – motivato 9/15)

Ammessa la trasformazione eterogena atipica delle associazioni prive di personalità giuridica di cui al Libro I del c.c. in società di persone o di capitali [K.A.28], si deve ritenere legittima - quantomeno ai sensi dell'art. 1322 c.c. - la trasformazione delle associazioni tra professionisti in società tra professionisti.

La disciplina concreta di tale tipo di trasformazione dipenderà dalla natura giuridica che si intende riconoscere alle associazioni professionali: trasformazione eterogena se si ritiene che le medesime siano vere e proprie associazioni o comunque centri autonomi di imputazione di rapporti giuridici, quantunque privi di personalità giuridica; trasformazione progressiva omogenea se si ritiene che le associazioni professionali abbiano natura di società semplice e si adotti un altro modello societario (mentre l'adozione delle regole proprie della s.t.p. attraverso il ricorso al modello della società semplice non avrebbe la natura di trasformazione, bensì di modifica dei patti sociali: Q.A.17).

© Paolo Menti 2015